

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI LAVORO

Approvato dal Comitato di Gestione in data 29.12.2020

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. In applicazione al disposto dell'art. 1, comma 3 del DPGR 5 settembre 2017 n. 48/R, regolamento di attuazione della L.R. 12 gennaio 1994, n. 3 e ss.mm.ii, e dell'art. 6 comma 8 lett. n) dello Statuto dell'ATC LUCCA approvato nella seduta del 23.03.2020, il Comitato di Gestione può costituire al proprio interno commissioni di lavoro per l'approfondimento e/o la gestione delle materie inerenti le funzioni istituzionali. Il presente regolamento disciplina le principali funzioni e attività delle commissioni di lavoro.

Art. 2

Costituzione

1. Le commissioni di lavoro sono costituite con atto del Comitato di Gestione contenente la composizione della commissione, l'indicazione del coordinatore e le materie ad essa assegnate.
2. Analogamente a quanto stabilito per la costituzione delle commissioni di lavoro, si procede nel caso di sostituzione dei componenti.
3. Il componente che darà la disponibilità avrà l'obbligo morale di partecipare, salvo motivate giustificazioni.

Art.3

Commissioni di lavoro

1. L'ATC LUCCA ha istituito le seguenti Commissioni di lavoro, che possono comunque essere variate in diversa articolazione:

UFFICIO DI PRESIDENZA	
1.	GESTIONE PICCOLA SELVAGGINA STANZIALE E STRUTTURE DI AMBIENTAMENTO
2.	GESTIONE CACCIA AL CINGHIALE
3.	GESTIONE CACCIA DI SELEZIONE UNGULATI
4.	GESTIONE MIGLIORAMENTI AMBIENTALI E PREVENZIONE E RISARCIMENTO DANNI
5.	GESTIONE AMMINISTRATIVO- FINANZIARIA, ECONOMATO E BILANCIO

2. Le commissioni di lavoro, in applicazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 3 del DPGR 5 settembre 2017 n. 48/R, relativamente alle materie di propria competenza, possono avvalersi della collaborazione di soggetti esterni. Possono inoltre richiedere l'intervento alle proprie riunioni di membri di altre commissioni di lavoro, personale dipendente e professionisti incaricati dall'ATC, rappresentati dalle Istituzioni, delle Associazioni e di tutti gli organismi di gestione di strutture e istituti faunistici, squadre e distretti di caccia, ditte e operatori aventi rapporti con l'ATC, e anche con il singolo iscritto all'ATC.

3. Il Presidente del Comitato di Gestione può partecipare di diritto a tutti le commissioni di lavoro, in applicazione a quanto disposto dall'art.4 comma 3 lett. e) dello Statuto dell'ATC Lucca.

4. Possono partecipare alle sedute delle commissioni di lavoro i membri del Comitato di Gestione interessati alla trattazione di specifici argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 4 Funzioni

1. Le commissioni di lavoro sono organismi privi di funzione deliberativa, di natura prevalentemente propositiva, costituiti per svolgere attività propedeutica, consultiva, istruttoria e di controllo connessa e funzionale alle finalità di gestione.

Art. 5 Convocazione

1. Le sedute delle commissioni di lavoro sono convocate in forma scritta dal proprio coordinatore e in caso di assenza o impedimento, da altro componente della commissione di ciò incaricato, previa comunicazione al Presidente dell'ATC Lucca.
2. La convocazione delle commissioni di lavoro deve indicare luogo, data e orario della riunione, l'ordine del giorno dettagliato e deve essere ricevuta almeno 3 giorni prima della data fissata per la seduta.
3. Il termine per la convocazione è ridotto a 24 ore in caso di urgenza, condizione che sarà valutata dal coordinatore della commissione, previa comunicazione al Presidente dell'ATC Lucca.
4. Qualunque membro della commissione può chiedere l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno. Se la richiesta non è depositata presso la Segreteria dell'ATC con anticipo utile a consentire la convocazione entro i tempi di cui al precedente comma 2, l'argomento richiesto è iscritto all'ordine del giorno della seduta successiva.
5. Le commissioni di lavoro esercitano le proprie funzioni nel più breve tempo possibile e devono riferire nella prima seduta utile del Comitato di Gestione circa il lavoro svolto e/o presentare eventuali proposte laddove necessario.
6. Non possono essere convocate più sedute di una specifica commissione nello stesso giorno.

Art. 6 Luogo delle sedute

1. L'attività delle commissioni di lavoro, per il ruolo rappresentativo di categoria dei propri membri e per le peculiarità delle proprie competenze, può svolgersi, se necessario, previa autorizzazione del Presidente dell'ATC Lucca, anche al di fuori della ordinaria sede istituzionale al fine di realizzare programmi o interventi coerenti con gli obiettivi di gestione.
2. Le commissioni possono svolgersi anche in modalità di videoconferenza, in applicazione a quanto disposto dall'art.7 comma 9 dello Statuto dell'ATC Lucca.

Art. 7 Funzionamento

1. Le commissioni di lavoro possono validamente operare, ove regolarmente convocate, qualunque sia il numero di membri presenti.
2. Il coordinatore della commissione predispone l'ordine del giorno tenendo conto anche delle proposte dei componenti la commissione stessa, presiede la seduta, dirige il dibattito e riferisce al Comitato di Gestione.
3. Per ogni seduta delle commissioni di lavoro deve essere redatto il relativo verbale in apposito registro. I verbali sono tenuti sempre a disposizione dei membri del Comitato di Gestione.
4. Il verbale, redatto da un membro interno appositamente incaricato o avvalendosi del personale dell'ATC, è approvato al termine della seduta e sottoscritto dal verbalizzante e da tutti i membri presenti.

Art. 8 Decisioni

1. Le Commissioni di lavoro non hanno potere decisionale né deliberativo, in applicazione a quanto disposto dall'art.1 comma 3 del DPGR 5 settembre 2017 n.48/R.
2. Le commissioni potranno portare una o più proposte da mettere al vaglio del Comitato di Gestione.

Art. 9 Gettone di presenza e rimborso spese

1. In applicazione a quanto disposto dall'art.6 comma 3 lett. n) dello Statuto dell'ATC Lucca, *"i membri delle commissioni che percepiscono l'indennità nei limiti stabiliti di cui al punto 1 della D.R. n.1184 del 30.10.2017, ed i soggetti esterni al C.d.G., non percepiscono alcun gettone ed hanno diritto al rimborso delle sole spese di viaggio per raggiungere la sede dell'ATC"*.

Art. 10 Norma generale

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si richiamano, ove compatibili, le disposizioni dello Statuto dell'ATC LUCCA, e delle normative vigenti in materia.